



## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

ORDINANZA n° 03/2019

### **Modifiche all'Ordinanza 54/2013 – “Disciplina del punto di sbarco del pescato nel porto di Marina Grande di Capri”**

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri:

- VISTA:** la propria Ordinanza n 54/2013 in data 29.11.2013 recante “Disciplina del punto di sbarco del pescato nel porto di Marina grande di Capri;
- VISTO:** l'esito della riunione svolta presso questo Ufficio in data 17.01.2019 nel corso della quale sono state evidenziate alcune criticità relative al deposito degli attrezzi da pesca;
- RITENUTO NECESSARIO** apportare alcune modifiche all'ordinanza 54/2013 ai fini della tutela della pubblica incolumità in ambito portuale;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

### ORDINA

#### **Art. 1 – Deposito attrezzi da pesca in banchina**

L'art. 4 dell'Ordinanza 54/2013, meglio citata in premessa, è sostituito dal seguente:

*“I titolari di licenza da pesca possono depositare sulla banchina, nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno gli attrezzi autorizzati, fermo restando l'effettivo esercizio dell'attività.*

*Il deposito degli attrezzi potrà avvenire in osservanza delle seguenti condizioni:*

- *Devono essere posizionati esclusivamente su carrelli rotabili completamente chiusi aventi le seguenti caratteristiche:*
  - *Lunghezza massima mt. 1,5;*
  - *Larghezza massima mt. 1,0;*
  - *Altezza massima mt. 1,0;*
  - *Colore bianco;*
  - *Contrassegnati con il numero di matricola della rispettiva unità da pesca;*
- *Devono essere sistemati in ordine oltre il ciglio della banchina, delimitato a terra da una striscia gialla continua, nell'area individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, al fine di consentire l'accesso in caso di emergenza e l'utilizzo delle dotazioni antincendio ivi posizionate;*
- *Prima dello sbarco/deposito devono essere accuratamente ripuliti da residui dei prodotti della pesca;*
- *Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva comunicazione, anche verbale, all'Autorità Marittima;*

- *Qualora ne ricorra la necessità, l'area di banchina oggetto di deposito dovrà, comunque, essere immediatamente liberata a seguito di semplice richiesta, anche verbale da parte dell'Autorità Marittima.*

*In ogni caso gli attrezzi da pesca devono essere conformi alle previsioni del regolamento CE 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, e soddisfare le caratteristiche di "marcatatura" previste dal Regolamento CE 404/2011, al fine di consentire l'immediata definizione dei legittimi proprietari, mediante l'apposizione di targhetta non deteriorabile contenente le previste informazioni.*

*Gli attrezzi da pesca ed eventuali altri oggetti abbandonati, depositati sul demanio marittimo in violazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assimilati a rifiuti e pertanto verranno fatti rimuovere con costo di smaltimento a carico del contravventore."*

## **Art. 2 – Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01 aprile 2019, e modifica l'ordinanza 54/2013 meglio citata in premessa.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/capri>, nonché tramite la trasmissione agli Enti/Amministrazioni/soggetti interessati.

Capri, 19.03.2019

### **IL COMANDANTE**

***T.V.(CP) Daniele PRATICO'***

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



**CIGLIO BANCHINA**

**AREA DESTINATA A DEPOSITO ATTREZZI DA PESCA**